

2) Zona compresa tra Baiamonte e Monte delle Forche - comune di Teolo - Sezione B:

Foglio XV, mappali 66, 227, 37, 36 e 33; foglio XIV, mappali 66, 216, 36, 230 e 90; numeri 89, 231, 232, 239 (lungo strada vic. Lago); 106, 243, 122 (tratto strada vic. Calto); 242, 246 (strada vic. della Casetta); 137, 149, 161, 313, 164, 170; 192, 270, 271, 204, 205, 206, 275, 207, 208, 209, 212 (lungo Rio Zoso); 211 (su strada comunale Ronco); foglio XV, mappali 202, 118, 93, 119, 120, 203, 122; 123, 275, 196; foglio XVI, linea retta in direzione est-ovest, attraverso il mappale 100; foglio XV, mappali 193, 76, 278, 267, 56, 48, 257; lettera mappale A, 32, 171, 13, 30, tratto strada comunale ex Castelnuovo; 29, 28, 186, 87, 69, 190 (lungo tratto strada comunale Ronco).

La riunione iniziata alle ore 9, si è conclusa alle ore 12,30. Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: SGARAVATTI

Il segretario: MORO

(1057)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1965.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Milano, Pavia ed Alessandria con la denominazione di: Strada statale n. 494 «Vigevanese».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 148 di detto piano è prevista la strada: Milano-Vigevano-Mortara-Castello d'Agogna-Valenza-Alessandria, della lunghezza di km. 96 + 800;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Milano-Vigevano-Mortara-Castello d'Agogna-Valenza-Alessandria è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 494 «Vigevanese».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1966
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 361

(898)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1965.

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Arion Germicida» della ditta Montecatini, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 249/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 gennaio 1952, col quale venne registrato a tutti gli effetti di legge al n. 1214 il presidio medico-chirurgico «Arion Germicida» della ditta Montecatini, con sede in Milano, largo G. Donegani, n. 1/2;

Vista la dichiarazione in data 29 settembre 1965, con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione del presidio suddetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato: «Arion Germicida» della ditta Montecatini, largo G. Donegani, n. 1/2, registrato al n. 1214 in data 4 gennaio 1952.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 dicembre 1965

p. Il Ministro: VOLPE

(1007)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona fiancheggiante la via Ardeatina, nel comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 settembre 1960, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della via Ardeatina — dalle fosse Ardeatine a via Torricola — nel comune di Roma;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Roma;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte della Società generale Immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè comprendendo zone di pendii e pianeggianti, costituisce, per l'andamento del terreno e per la vegetazione arborea ivi esistente in numerosi tratti, un paesaggio caratteristico ed un quadro naturale di non comune bellezza e forma, per la sua posizione generalmente rilevata sul paesaggio dell'Appia Antica di